Club Alpino Italiano
Sezione di GROTTAGLIE

Regolamento delle Attività Sezionali

Approvato, unitamente alle Linee guida per i Referenti Organizzazione Attività Sezione di Grottaglie CAI e ai 5 allegati, con Delibera del Consiglio Direttivo della Sezione di Grottaglie del 21 ottobre 2026.

PARTE I

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SEZIONALI

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la partecipazione alle attività organizzate dalla Sezione di Grottaglie del Club Alpino Italiano.

Rientrano tra le attività sezionali:

- escursionismo;
- escursionismo in ambiente innevato;
- vie ferrate;
- cicloescursionismo;
- alpinismo;
- arrampicata;
- torrentismo;
- speleologia;
- attività culturali;
- giornate di manutenzione sentieri;
- attività con le scuole;
- ogni altra attività deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale (CDS) o eccezionalmente autorizzata dal Presidente.

Le attività sezionali perseguono finalità associative, culturali, ambientali, educative e sociali secondo i principi e i valori del Club Alpino Italiano.

Esse non hanno finalità agonistiche né professionali.

La frequentazione dell'ambiente naturale, montano, ipogeo o acquatico comporta rischi oggettivi che non possono essere completamente eliminati. La partecipazione alle attività implica

l'accettazione consapevole di tali rischi, nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e corresponsabilità richiamati dal presente Regolamento e dal Documento sui Rischi allegato.

Art. 2 - Organi sezionali

Il Consiglio Direttivo Sezionale:

- approva e aggiorna il programma delle attività, su Delega dell'Assemblea dei Soci;
- nomina i Referenti delle attività;
- adotta i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento;
- delibera l'eventuale introduzione di ulteriori requisiti o procedure organizzative.

Il Presidente può autorizzare attività straordinarie da sottoporre successivamente alla ratifica del CDS.

REFERENTI E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 3 - Referenti delle attività

Per ogni attività il CDS designa uno o più Referenti.

Ai fini del presente Regolamento i termini Referente, Direttore d'Escursione, Accompagnatore, Organizzatore o analoghe qualifiche previste dal CAI si intendono equivalenti.

Quando sono nominati più Referenti, uno di essi viene designato quale Coordinatore con funzioni direttive sugli stessi.

I compiti organizzativi e operativi dei Referenti sono disciplinati dalle Linee Guida dei Referenti approvate dal CDS.

Art. 4 - Schede di attività

Ogni attività è accompagnata da una scheda informativa predisposta dal Referente.

La scheda deve essere redatta secondo il modello in allegato al presente Regolamento e riportare almeno:

- caratteristiche dell'attività;
- difficoltà;
- requisiti richiesti;
- equipaggiamento obbligatorio;
- orari;
- modalità di iscrizione;
- eventuali limitazioni o condizioni particolari.

La scheda costituisce il principale documento informativo dell'attività.

REQUISITI DI AMMISSIONE E AUTOVALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti generali

Le attività sezionali sono riservate ai soci CAI in regola con il tesseramento.

L'eventuale partecipazione di non soci è consentita esclusivamente nei casi previsti dalla scheda di attività e subordinatamente all'attivazione delle coperture assicurative previste.

I partecipanti devono:

- conoscere il presente Regolamento;
- conoscere il Documento sui Rischi;
- leggere attentamente e integralmente la scheda dell'attività;
- attenersi alle disposizioni impartite dai Referenti.

Art. 6 - Principio di autovalutazione

L'autovalutazione costituisce il fondamento della partecipazione alle attività sezionali.

Ogni socio deve valutare preventivamente con attenzione e prudenza:

- il proprio stato di salute;
- la preparazione fisica;
- l'esperienza maturata;
- le competenze tecniche richieste;
- l'idoneità del proprio equipaggiamento;
- la propria capacità di affrontare l'attività programmata.

Club Alpino Italiano
Sezione di GROTTAGLIE

Con la richiesta di partecipazione alla attività il socio dichiara implicitamente di:

- conoscere e accettare il presente Regolamento e l'allegato Documento sui Rischi;
- aver letto la scheda di attività;
- averne compreso caratteristiche, difficoltà e rischi;
- possedere i requisiti richiesti;
- disporre dell'equipaggiamento previsto;
- essere in grado di utilizzarlo correttamente;
- ritenersi idonei alla partecipazione.

L'autovalutazione resta responsabilità esclusiva del partecipante e non può essere delegata al Referente.

Il Referente non sostituisce il partecipante nella propria autovalutazione e non assume responsabilità derivanti da dichiarazioni inesatte o omissioni dei partecipanti o da carenze personali occorse in attività rispetto a quanto dagli stessi dichiarato esplicitamente o tacitamente con la richiesta di partecipazione.

Art. 7 - Obbligo di collaborazione e veridicità

I partecipanti devono fornire informazioni complete, corrette e veritiere riguardo:

- esperienza personale;
- capacità tecniche;
- condizioni psicofisiche;
- disponibilità dell'equipaggiamento richiesto.

Omissioni, reticenze o dichiarazioni non veritiere possono comportare:

- esclusione dall'attività;
- segnalazione al CDS;
- eventuali provvedimenti disciplinari
- diverse responsabilità emergenti

Art. 8 - Richiesta di maggior affidamento

Qualora un socio ritenga di non possedere pienamente i requisiti richiesti dall'attività o necessiti di particolari attenzioni, ha l'obbligo di comunicarlo preventivamente e tempestivamente al Referente.

Il Referente può:

- non ammettere il partecipante;
- ammetterlo senza assumere obblighi ulteriori;
- accogliere esplicitamente una richiesta di supporto aggiuntivo.

Eventuali forme di affidamento ulteriori rispetto alla normale conduzione dell'attività devono essere richieste espressamente e chiaramente accettate, richiesta e accettazione devono essere documentabili.

Rimane comunque ferma la responsabilità personale del partecipante riguardo alla propria autovalutazione per ogni altro aspetto diverso da quello specificato nella richiesta.

Art. 9 - Autodichiarazione

Il CDS può richiedere ai soci la compilazione periodica o occasionale di moduli di autodichiarazione relativi:

- alla propria esperienza;
- alle attività praticate;
- alle competenze possedute;
- all'idoneità generale alle attività sezionali.

Art. 10 - Partecipazione dei minori

I minori possono partecipare esclusivamente se accompagnati da chi esercita la responsabilità genitoriale o da soggetto maggiorenne formalmente delegato.

L'ammissione è subordinata:

- all'autorizzazione del Referente;
- alla sottoscrizione della modulistica prevista;
- alla compatibilità dell'attività con età ed esperienza del minore.

Art. 11 - Animali

La partecipazione con animali al seguito non è normalmente consentita.

Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Referente esclusivamente per attività compatibili con la sicurezza del gruppo e dell'ambiente.

ISCRIZIONI E PARTECIPAZIONE

Art. 12 - Iscrizioni

L'iscrizione deve essere effettuata nei termini indicati nella scheda di attività.

Non è consentita la partecipazione di soggetti non regolarmente iscritti.

Il Referente può richiedere colloqui preliminari ai partecipanti, in particolare per attività tecniche o per persone non precedentemente conosciute.

Art. 13 - Attività a numero chiuso

Quando previsto dalla scheda di attività, il numero dei partecipanti può essere limitato.

In tali casi viene applicato il criterio cronologico delle iscrizioni.

È riconosciuta priorità ai soci della Sezione di Grottaglie.

I non soci possono essere ammessi esclusivamente in presenza di posti disponibili.

Art. 14 - Riunioni preparatorie

Per le attività previste il Referente può convocare una riunione preparatoria con gli iscritti alla attività.

La riunione può essere svolta anche in videocollegamento.

La riunione è finalizzata:

- a richiamare le disposizioni del Regolamento e il Documento sui Rischi
- a illustrare la scheda di attività;

- a fornire chiarimenti;
- a richiamare i principi di sicurezza;
- a verificare la corretta comprensione delle informazioni;
- a consentire ai partecipanti di confermare la propria autovalutazione.

La partecipazione può essere resa obbligatoria.

La mancata partecipazione può costituire motivo di esclusione.

Art. 15 - Briefing iniziale

Prima dell'inizio dell'attività il Referente tiene un briefing rivolto a tutti i partecipanti.

Durante il briefing possono essere verificati:

- presenze;
- tesseramento;
- equipaggiamento;
- comprensione dell'attività,
- conoscenza della scheda relativa, del Regolamento e del Documento sui Rischi pertinenti;
- eventuali difficoltà o problematiche segnalate dai partecipanti.

I partecipanti hanno l'obbligo di segnalare eventuali dubbi, limitazioni o difficoltà sopravvenute.

COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITÀ

Art. 16 - Norme generali di comportamento

I partecipanti devono:

- attenersi alle disposizioni dei Referenti;
- mantenere comportamento prudente e collaborativo;
- contribuire alla coesione del gruppo;
- segnalare tempestivamente qualsiasi problema.

È vietato:

- abbandonare il gruppo senza autorizzazione;

- effettuare varianti individuali;
- modificare autonomamente l'itinerario;
- assumere comportamenti che compromettano la sicurezza propria o altrui.

Art. 17 - Tutela dell'ambiente

I partecipanti devono rispettare:

- l'ambiente naturale;
- la fauna;
- la flora;
- le proprietà pubbliche e private.

È vietato abbandonare rifiuti o arrecare danni all'ambiente.

Art. 18 - Inizio e termine dell'attività

L'attività sezionale ha inizio nel momento in cui il gruppo avvia la progressione o la pratica dell'attività prevista.

L'attività termina al completamento dell'itinerario programmato oppure nel momento in cui il Referente ne dichiara la conclusione.

ATTIVITÀ TECNICHE SPECIALISTICHE

Art. 19 - Attività in cordate autonome

Le attività alpinistiche e di arrampicata espressamente indicate come raduni di cordate autonome non costituiscono attività di accompagnamento tecnico.

Ogni partecipante deve costituire preventivamente la propria cordata con compagni di fiducia e comprovata esperienza.

Ogni cordata deve essere autonoma sotto il profilo:

- tecnico;
- organizzativo;
- logistico;
- della sicurezza.

I membri della cordata assumono reciprocamente e autonomamente gli obblighi connessi alle manovre, alle assicurazioni e alla progressione.

Non sussistono obblighi di assistenza tecnica tra cordate differenti.

Il Referente svolge funzioni di organizzazione generale e coordinamento logistico dell'attività, senza assumere la conduzione delle singole cordate.

Art. 20 - Torrentismo

La partecipazione alle attività torrentistiche richiede competenza e autonomia nelle tecniche di progressione e nelle manovre previste dai corsi base CAI della disciplina.

Ogni partecipante deve possedere:

- preparazione adeguata;
- esperienza coerente con la difficoltà proposta;
- equipaggiamento idoneo;
- capacità di autovalutazione
- capacità di valutazione delle caratteristiche della attività proposta
- capacità di valutazione dell'ambiente di forra

Le responsabilità eventualmente assunte dagli attrezzisti riguardano esclusivamente le manovre tecniche di loro competenza previsti nei corsi di tecnica o superiori del CAI.

Art. 21 - Speleologia

La partecipazione alle attività speleologiche richiede autonomia nelle tecniche di progressione previste per la disciplina.

Ogni partecipante deve possedere almeno le competenze previste dai corsi base CAI della disciplina per il tipo di attività proposta.

Le responsabilità eventualmente assunte dagli attrezzisti riguardano esclusivamente le manovre tecniche di loro competenza previsti nei corsi di tecnica o superiori del CAI.

La sicurezza dell'attività si fonda sulla corresponsabilità dei partecipanti e sulla corretta applicazione delle procedure speleologiche.

ESCLUSIONI, ASSICURAZIONI E TRASPORTI

Art. 22 - Esclusione dalla partecipazione

Il Referente può non ammettere o escludere un partecipante quando:

- non possiede l'equipaggiamento richiesto;
- manifesta condizioni incompatibili con l'attività;
- tiene comportamenti pericolosi;
- non rispetta le disposizioni impartite;
- non fornisce adeguate garanzie di idoneità;
- al Referente non sono forniti sufficienti elementi per conoscerne esperienza e capacità.

Art. 23 - Assicurazioni

I soci CAI in regola con il tesseramento beneficiano delle coperture assicurative previste dal CAI per le attività ufficialmente deliberate.

Per i non soci devono essere attivate le coperture previste dalla normativa associativa vigente.

Art. 24 - Trasferimenti e utilizzo di veicoli privati

I trasferimenti da e verso il luogo di svolgimento dell'attività avvengono sotto l'esclusiva responsabilità dei partecipanti.

Nel caso di utilizzo di autovetture private messe volontariamente a disposizione dai soci, la Sezione, il CDS e i Referenti non assumono responsabilità per incidenti, danni o sinistri verificatisi durante il

viaggio, quand'anche gli stessi abbiano contribuito a facilitare logisticamente l'aggregazione dei partecipanti o il coordinamento dei mezzi.

Il Referente può agevolare il coordinamento dei mezzi disponibili ma non assume alcun obbligo di organizzazione del trasporto o di reperimento di posti per tutti i partecipanti.

Art. 25 - Rinunce e rimborsi

Le rinunce devono essere comunicate tempestivamente al Referente.

Le modalità di rimborso o trattenimento delle somme eventualmente versate sono disciplinate dalla scheda di attività e dalle spese già sostenute dalla Sezione.

PARTE II

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SEZIONALI

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 26 – Programmazione annuale

Le attività sezionali sono deliberate dal Consiglio Direttivo Sezionale nell'ambito del programma annuale della Sezione.

Il programma può comprendere:

- attività già calendarizzate;
- attività da calendarizzare successivamente;
- manifestazioni di interesse o progettualità da definire nel corso dell'anno.

La programmazione annuale viene predisposta con il contributo dei Titolati, dei Qualificati e dei soci ritenuti idonei a svolgere il ruolo di Referente.

Art. 27 – Integrazioni e attività straordinarie

Nel corso dell'anno il CDS può:

- integrare il programma;

- modificare attività previste;
- approvare nuove attività.

In casi eccezionali il Presidente può autorizzare attività non previste, sottoponendole successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo Sezionale.

NOMINA DEI REFERENTI

Art. 28 – Designazione dei Referenti

Per ciascuna attività il CDS designa uno o più Referenti.

La nomina può avvenire tra:

- Titolati CAI;
- Qualificati CAI;
- soci che, per esperienza e competenza, siano ritenuti idonei dal CDS.

Quando vengono nominati più Referenti, uno di essi assume la funzione di Coordinatore dell'attività.

Art. 29 – Compiti generali dei Referenti

I Referenti curano la preparazione, l'organizzazione e la conduzione delle attività nel rispetto:

- del presente Regolamento;
- delle Linee Guida dei Referenti;
- delle direttive del CDS;
- delle buone pratiche promosse dal Club Alpino Italiano.

I compiti operativi dettagliati dei Referenti sono disciplinati nelle apposite Linee Guida approvate dal CDS correlate al presente Regolamento.

PREPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 30 – Verifica preventiva degli itinerari e delle attività

Prima dello svolgimento dell'attività il Referente deve acquisire informazioni aggiornate sulla praticabilità dell'itinerario e sulle condizioni ambientali.

A tal fine può:

- effettuare un sopralluogo;
- avvalersi di ricognizioni recenti;
- acquisire informazioni da fonti attendibili e aggiornate.

Particolare attenzione deve essere riservata alle condizioni meteorologiche, nivologiche, idrologiche e ambientali.

Art. 31 – Pianificazione e valutazione del rischio

Il Referente organizza l'attività adottando le buone pratiche proprie della disciplina praticata.

La preparazione e la conduzione dell'attività devono essere ispirate ai principi di prevenzione, prudenza, progressività e riduzione del rischio normalmente riconosciuti dal Club Alpino Italiano.

I partecipanti restano comunque responsabili della propria autovalutazione e delle proprie decisioni individuali nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

Qualora un partecipante richieda forme di supporto ulteriori rispetto alla normale conduzione dell'attività, ha l'obbligo di richiederlo formalmente con una dichiarazione scritta o email specifica inerente il maggior circostanziato supporto specifico richiesto.

il Referente può rifiutare la richiesta e la partecipazione quando ritenga che non sussistano adeguate condizioni di sicurezza.

Art. 32 – Scheda di attività

Per ogni attività deve essere predisposta una scheda informativa contenente le principali informazioni tecniche e organizzative secondo il modello allegato al presente regolamento.

La scheda viene resa disponibile ai partecipanti quanto prima possibile compatibilmente con le esigenze organizzative.

L'itinerario descritto nella scheda costituisce il programma di riferimento dell'attività.

Art. 33 – Adempimenti assicurativi e amministrativi

Il Referente provvede agli adempimenti necessari per la corretta organizzazione dell'attività.

In particolare, deve assicurare:

- la comunicazione degli elenchi dei partecipanti secondo le procedure sezionali;
- gli adempimenti assicurativi eventualmente richiesti;
- il rispetto delle procedure deliberate dal CDS.

SVOLGIMENTO OPERATIVO

Art. 34 – Collaboratori del Referente

Quando le dimensioni del gruppo o le caratteristiche dell'attività lo rendano opportuno, il Referente può individuare collaboratori ai quali affidare specifiche funzioni organizzative.

I relativi incarichi devono essere comunicati ai partecipanti durante il briefing iniziale o, se intervenute successivamente, nel corso dell'attività.

Art. 35 – Dotazioni di sicurezza

Il Referente valuta l'opportunità di predisporre adeguate dotazioni di emergenza e primo soccorso in relazione:

- alla tipologia dell'attività;
- all'ambiente frequentato;
- al numero dei partecipanti;
- alle difficoltà previste.

Tali dotazioni non sostituiscono l'obbligo dei partecipanti di essere individualmente equipaggiati secondo quanto previsto dalla scheda di attività.

Art. 36 – Modifiche del programma

Per ragioni di sicurezza o opportunità organizzativa il Referente può:

- modificare l'itinerario;
- ridurre il percorso;
- sospendere l'attività;
- annullare l'attività;
- interrompere l'attività già iniziata.

Le decisioni devono essere assunte tenendo conto delle condizioni ambientali, meteorologiche, logistiche e dello stato del gruppo.

Art. 37 – Gestione delle emergenze

In caso di incidente, infortunio o situazione di emergenza, il Referente coordina le attività necessarie all'allertamento dei soccorsi e alla gestione iniziale dell'evento.

Tutti i partecipanti sono tenuti a collaborare secondo le proprie competenze e possibilità.

Restano ferme le procedure contenute nel Documento sui Rischi e nei relativi allegati.

ATTIVITÀ CONGIUNTE E COLLABORAZIONI

Art. 38 – Attività intersezionali

La Sezione può organizzare attività con altre Sezioni del Club Alpino Italiano.

In tali casi le modalità organizzative sono definite d'intesa tra le Sezioni partecipanti.

Art. 39 – Attività con soggetti esterni

Le attività organizzate con associazioni o soggetti esterni al CAI devono essere preventivamente approvate dal CDS.

Qualora necessario, il CDS può richiedere la stipula di accordi o convenzioni finalizzati a chiarire:

- ruoli organizzativi;

- responsabilità;
- coperture assicurative;
- modalità di partecipazione.

CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ

Art. 40 – Comunicazioni finali

Al termine dell'attività il Referente provvede agli adempimenti eventualmente richiesti dal CDS ed a comunicare al Presidente la chiusura dell'attività.

Quando previsto, vengono raccolte e archiviate:

- informazioni utili sull'attività svolta;
- eventuali criticità riscontrate;
- documentazione amministrativa.

Art. 41 – Segnalazioni disciplinari

Il Referente può segnalare al CDS comportamenti contrari al presente Regolamento o potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dell'attività.

Le eventuali valutazioni disciplinari spettano esclusivamente agli organi competenti della Sezione.

I provvedimenti disciplinari possono consistere in

- un richiamo ufficiale,
- l'esclusione dalle attività sezionali
- in casi più gravi, sentiti gli Organi Territoriali o Nazionali, l'esclusione dalla Sezione;

fatto salvo ogni altro diritto in sede civile.

Club Alpino Italiano
Sezione di GROTTAGLIE

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione:

- lo Statuto del Club Alpino Italiano;
- il Regolamento Generale del Club Alpino Italiano;
- lo Statuto della Sezione;
- i regolamenti e le deliberazioni degli organi competenti del CAI.

Art. 43 – Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo Sezionale.

Ogni modifica successiva dovrà essere approvata dal CDS secondo le procedure previste dall'ordinamento sezionale.